

Di seguito trovate il regolamento vigente nello Studio Teologico 'Paolo VI' del Seminario Diocesano "Maria Immacolata" della Diocesi di Brescia, affiliato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale

STATUTO DELLO STUDIO TEOLOGICO

1. Il Seminario Vescovile di Brescia nell'ordinamento degli studi teologici si attiene alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico nonché alle norme emanate dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica e dalla Conferenza Episcopale Italiana.
2. Le norme del presente Statuto pertanto sono da interpretare in armonia con le prescrizioni di cui sopra, tenendo presente sia la tradizione ecclesiale che le attuali esigenze pastorali della diocesi.
3. Il corso teologico si articola in sei anni di studio: un biennio filosofico e un quadriennio teologico. L'ultimo anno è diaconale.

I. IL RETTORE

4. Il Rettore è il rappresentante del Vescovo e quindi il responsabile primo del Seminario.
5. Nell'ambito scolastico vigila affinché i Professori adempiano il loro incarico secondo le indicazioni della Chiesa e del presente Statuto (cfr. can. 261 § 2). Agisce in collaborazione con il Prefetto degli studi e i Professori.
6. Qualora il Rettore intenda agire nell'ambito delle competenze riservate al Prefetto degli studi, al Consiglio dei Professori o al Consiglio scolastico, è necessario che ascolti gli interessati e addivenga, per quanto possibile, a un accordo, prima di prendere la sua decisione.
7. Con la sua partecipazione di diritto ai Consigli dei Professori e scolastico il Rettore garantisce l'armonia che deve esistere fra l'insegnamento dottrinale e le altre componenti formative del Seminario (cfr. can. 244).

II. IL PREFETTO DEGLI STUDI

8. Il Prefetto degli studi deve essere un professore nominato per l'insegnamento di una disciplina principale nel corso teologico. È nominato dal Vescovo per un triennio e può essere confermato più volte. Cessa dal suo incarico allo scadere del triennio o per rinuncia accettata dal Vescovo.
9. Il Vescovo per la scelta del Prefetto degli studi richiede il parere del Consiglio scolastico che deve esprimersi attraverso votazione segreta. I voti, sigillati al termine della seduta di votazione, sono consegnati direttamente al Vescovo dal Rettore.
10. Il Prefetto degli studi coordina le varie discipline teologiche in modo che risalti l'armonia e l'intima unità di tutta la dottrina della fede (cfr. can. 254 § 1). Favorisce il coordinamento dei docenti all'interno delle singole discipline usando i mezzi che ritiene più opportuni (riunioni di gruppi di Professori, riunioni di classe ecc.).

11. Vigila affinché i Professori adempiano il loro incarico secondo le disposizioni della Chiesa e del presente Statuto (cfr. can. 261 § 2).

12. Convoca il Consiglio dei Professori e il Consiglio scolastico, sia in forma ordinaria che straordinaria, e ne fissa l'ordine del giorno. La convocazione straordinaria può essere richiesta dalla metà più uno degli aventi diritto. Verifica la realizzazione di quanto stabilito dai Consigli.

13. Provvede al retto svolgimento degli esami, cui può liberamente assistere.

14. Controlla e firma i registri scolastici e garantisce la dovuta disciplina degli studenti.

15. Interpone i suoi buoni uffici in eventuali questioni che sorgano fra Professori e Studenti.

16. Tiene i dovuti collegamenti con i Superiori di disciplina e i responsabili della formazione spirituale allo scopo di favorire la formazione integrale dei Seminaristi.

17. Al termine dell'anno scolastico presenta relazione al Vescovo e al Rettore sullo svolgimento dell'anno.

III. IL SEGRETARIO

18. Il Prefetto degli studi, sentito il Rettore, chiama un membro di diritto del Consiglio dei Professori a svolgere le mansioni di Segretario del corso teologico.

19. Il Segretario sbriga le pratiche burocratiche scolastiche; stende il verbale dei Consigli dei Professori e scolastico, e li conserva; ha cura dell'archivio scolastico; prepara i registri e i libretti scolastici.

20. Controfirma gli atti ufficiali e ne garantisce l'autenticità.

21. Cessa dal suo incarico con il Prefetto degli studi. Continua tuttavia a esercitare le sue funzioni finché non venga designato il nuovo Segretario.

IV. I PROFESSORI

22. Professori ordinari diconsi coloro che sono nominati per l'insegnamento di discipline principali, complementari o ausiliarie; professori incaricati coloro che sono nominati per l'insegnamento di discipline opzionali. Coloro che insegnano discipline principali debbono aver conseguito il dottorato o la licenza in una Università o Facoltà riconosciuta dalla Santa Sede.

23. I Professori sono nominati dal Vescovo.

24. I Professori ordinari sono nominati a tempo indeterminato, fermi restando i dispositivi del can. 253 § 3 e della cost. 500 del Libro del Sinodo. I Professori incaricati decadono una volta svolto il loro incarico.

25. I Professori, pur nell'autonomia conveniente, si accorderanno col Prefetto degli studi circa il metodo e il programma del loro insegnamento e, per quanto è possibile, cureranno di far partecipare anche gli Studenti alle scelte di cui sopra.

26. Cercheranno di rendersi disponibili il più possibile a ricevere e a seguire gli Studenti anche in tempo extrascolastico. Qualora non possano tenere le lezioni avvertiranno il Prefetto degli studi giustificando l'assenza.

27. I Professori hanno il diritto-dovere di prendere parte ai Consigli dei Professori e scolastico. L'eventuale assenza sarà giustificata al Prefetto degli studi. Una prolungata assenza ingiustificata costituisce causa del provvedimento di cui al can. 253 § 3.

28. Ogni Professore propone allo scrutinio il giudizio dato allo Studente in sede d'esame. Il giudizio diventa definitivo se approvato dal Consiglio dei Professori che se ne assume la responsabilità in forma collegiale.

29. I Professori hanno il diritto di disporre del tempo necessario per lo studio e di ricevere una giusta remunerazione economica.

30. I Professori delle discipline principali, all'inizio del loro mandato, sono tenuti a emettere la professione di fede alla presenza del Rettore (cfr. can. 833, 6°).

V. GLI STUDENTI

31. Sono ammessi al corso teologico solo seminaristi del Seminario Vescovile di Brescia e studenti presentati da superiori di Istituti religiosi o di Società di vita apostolica.

32. Gli Studenti hanno il diritto di ricevere una fondamentale e completa formazione teologica che li prepari a diventare pastori d'anime, come pure i necessari sussidi didattici e una biblioteca.

33. Gli Studenti hanno il diritto-dovere di partecipare alle lezioni e alle assemblee scolastiche. Le assenze saranno annotate nel registro scolastico. Qualora superino un quarto delle lezioni effettive il Prefetto degli studi è tenuto a interpellare il Consiglio dei Professori che potrà negare l'ammissione agli esami.

34. A nessuno Studente è permesso frequentare contemporaneamente il corso teologico e altri corsi universitari sia in discipline profane che ecclesiastiche. Eventuali eccezioni, nei singoli casi, vengono decise dal Vescovo in risposta a richieste motivate dal Rettore e corredate dal parere scritto del Consiglio dei Professori da lui precedentemente interpellato. La decisione verrà data dal Vescovo, per iscritto, al Rettore e da lui sarà trasmessa al Consiglio dei Professori.

35. È diritto-dovere degli Studenti, tramite i loro rappresentanti (uno per ciascuna classe fino a 10 studenti, mentre ogni altra ne può esprimere due), partecipare al Consiglio scolastico e proporre, in accordo con il Prefetto degli studi, argomenti da porre all'ordine del giorno.

36. Gli Studenti hanno la facoltà di tenere periodiche assemblee scolastiche nell'orario di scuola su argomenti di carattere scolastico. L'assemblea e l'ordine del giorno debbono essere concordati con il Prefetto degli studi almeno tre giorni prima della data proposta. La frequenza di tali assemblee verrà stabilita dal Consiglio scolastico.

37. Le questioni attinenti la disciplina degli studi, che abbiano minore importanza e carattere di urgenza, che, a giudizio del Prefetto degli studi, richiedono una immediata soluzione, verranno decise da un piccolo consiglio composto dal Prefetto degli studi, dal Segretario e dai rappresentanti delle classi interessate. Le

decisioni saranno rese note al Rettore, ai Professori e a coloro che ne hanno interesse. Tali questioni, su richiesta di chi ne ha interesse, potranno essere riprese e discusse in seno al Consiglio scolastico.

VI. IL CONSIGLIO DEI PROFESSORI

38. Partecipano di diritto al Consiglio dei Professori il Rettore, il Prefetto degli studi, i Professori ordinari e il Vice-rettore del corso teologico. Possono essere invitati i Professori incaricati. È consuetudine del Seminario Vescovile di Brescia che vi partecipi di diritto anche il Direttore spirituale del corso teologico.

39. Hanno diritto di voto coloro che partecipano di diritto al Consiglio. Tutti i partecipanti possono proporre, in accordo col Prefetto degli studi, questioni da porre all'ordine del giorno.

40. Presiede il Consiglio dei Professori il Prefetto degli studi.

41. Il Consiglio tratta i problemi che riguardano la scuola e il loro coordinamento con tutta la vita del Seminario. Affronta inoltre questioni che attengono ai Professori in quanto tali.

42. Esamina le domande di ammissione e assegna la classe ai nuovi Studenti; prende eventuali provvedimenti nei confronti di Studenti non meritevoli; propone al Vescovo il nome di Studenti che possono essere inviati agli studi superiori; svolge lo scrutinio.

43. Su quanto viene trattato e deciso i partecipanti al Consiglio sono tenuti al segreto. Eventuali decisioni di cui il Consiglio è responsabile in forma collegiale, verranno comunicate solo dal Rettore o dal Prefetto degli studi.

VII. IL CONSIGLIO SCOLASTICO

44. Il Consiglio scolastico è costituito dal Consiglio dei Professori e dai rappresentanti degli Studenti. Si riunisce in forma ordinaria due volte l'anno. Il Consiglio scolastico è presieduto dal Prefetto degli studi.

45. Il Consiglio esamina le questioni organizzative generali che riguardano la scuola (calendario, esami ecc.).

46. Affronta i vari problemi attinenti alla vita del Seminario con riferimento, almeno indiretto, alla scuola.

47. Verifica la didattica e i programmi di insegnamento.

48. Esamina eventuali proposte degli Studenti formulate nelle assemblee scolastiche.

49. Programma e organizza giornate di studio o altre iniziative culturali da tenersi in orario scolastico.

50. Le decisioni del Consiglio non potranno essere in contrasto con le linee fissate dall'autorità competente nei confronti della scuola e dovranno essere in armonia con il bene comune del Seminario.

VIII. DISPOSIZIONI GENERALI

51. I programmi, la distribuzione delle discipline nonché quella delle ore del corso teologico sono stabiliti dall'allegato al presente Statuto.

52. Le sessioni di esame sono tre: febbraio, giugno e settembre. Lo Studente ha libertà di scelta. Nessuno Studente sarà ammesso all'anno successivo del curriculum prima di aver superato tutti gli esami dell'anno precedente. Per coloro che non superano l'esame di una qualche disciplina nella sessione di settembre è concesso un post-appello a 30 giorni circa dalla data della suddetta sessione. Per poter essere ammesso al sacro Ordine del Diaconato, lo Studente dovrà aver superato tutti gli esami del quinquennio.

52bis. Al termine del Corso teologico è prescritto per tutti gli Studenti l'esame per il conseguimento del Baccellierato. Qualora uno Studente ritenga di avere gravi ragioni per chiedere l'esonero dall'esame di Baccellierato, presenterà domanda motivata al Rettore o al proprio Superiore entro il 15 novembre. Il Rettore o il Superiore, presentata la domanda al Consiglio dei Professori e ricevuto il parere del medesimo, deciderà e ne darà comunicazione quanto prima ai docenti.

In ordine all'ammissione all'Ordine sacro del Presbiterato si richiede che l'esame di Baccellierato venga affrontato, mentre, in caso di esonero, si richiede che vengano affrontati e superati tutti gli esami dei Corsi del secondo semestre.

53. Per le votazioni nei Consigli vige il can. 119.

54. Chiunque sostenga di essere onerato da un provvedimento, può ricorrere al Rettore, sempre dopo aver interpellato l'autorità che ha messo l'atto che si assume lesivo.

Il Rettore, a cui si ricorre, sentite le parti interessate, comunicherà alle stesse, al più presto, la sua decisione. Contro le decisioni del Rettore si può sempre ricorrere all'autorità superiore.

55. Il presente Statuto entra in vigore alla data di approvazione da parte del Vescovo e può essere modificato solo con l'approvazione del medesimo. L'interpretazione autentica del presente Statuto spetta al Vescovo o a coloro che il Vescovo designi espressamente.

56. All'inizio dell'anno scolastico, in sede di Consiglio dei Professori, verrà fissata una somma preventiva da stanziarsi per le spese scolastiche di Segreteria. Al termine dell'anno scolastico il Prefetto degli studi darà relazione al Consiglio dei Professori delle spese sostenute. Il Consiglio approverà il bilancio.

* * *

Norma relativa alle condizioni di ammissione ai corsi dello Studio teologico "Paolo VI" del Seminario di Brescia (a integrazione di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto; approvata dal Consiglio dei Professori del 20 febbraio 2006 e ratificata dal Vescovo).

Per l'iscrizione allo Studio teologico "Paolo VI" del Seminario di Brescia si richiede che lo studente abbia conseguito un diploma di maturità della scuola secondaria superiore (corso quinquennale).

Per l'accesso e la frequenza (come studenti ordinari) ai corsi dello Studio teologico si richiede inoltre una sufficiente conoscenza:

1. della storia della filosofia
2. della lingua latina
3. della lingua greca.

La conoscenza della storia della filosofia, della lingua latina e della lingua greca dovrà essere dimostrata prima di accedere ai corsi del I anno, documentando la frequenza con esito positivo dei relativi corsi nella scuola superiore, in una facoltà universitaria o nel corso propedeutico istituito presso il Seminario di Brescia, oppure attraverso un colloquio con un docente dello Studio teologico indicato dal Consiglio dei professori.

In casi particolari, il Consiglio dei professori può concedere che la verifica della conoscenza della lingua greca avvenga durante il biennio teologico, prima della frequenza del corso di greco biblico.